



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

**SETTORE IV - V: Territorio-SUAP/Sportello Unico del
Territorio e
mezzi Pubblicitari / Urbanistica/Edilizia/Lavori
Pubblici, Patrimonio, Demanio e Ambiente
Ufficio Demanio Marittimo**

REGISTRO DELLE ORDINANZE DIRIGENZIALI E ATTI ASSIMILATI

ORDINANZA N. 253 DEL 09/06/2025

**OGGETTO: ORDINANZA BALNEARE COMUNALE 2025 - INTEGRATIVA
DELL'ORDINANZA BALNEARE REGIONALE N. 1/2019 SS.MM.II.**

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale Emilia-Romagna n. 9/2002 ss.mm.ii.,
"Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in
materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale;

Vista la delibera del Consiglio Regionale Emilia-Romagna n.
468/2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni
amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare
territoriale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. n.
9/2002";

Vista l'Ordinanza Balneare Regionale Emilia-Romagna n.
1/2019, così come modificata con determinazione del Responsabile
del Settore Turismo, Commercio, Economia Urbana, Sport n. 8015
del 29/04/2025;

Visto che la sopra citata Ordinanza Regionale attribuisce
alle Amministrazioni comunali competenti per territorio la
possibilità di integrare la disciplina relativa di talune materie
con propria ordinanza;

Fatto salvo quanto previsto con Ordinanza Sindacale sulla
disciplina in materia di ospitalità di animali domestici in
spiaggia e fatte salve le disposizioni comunali in materia di



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

orari per gli stabilimenti balneari per l'anno in corso;

Visto il Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 156/2009 e ss.mm.ii., esecutivo ai sensi di legge, che fa divieto di esercitare l'attività di commercio ambulante sulla fascia costiera demaniale;

Visto il Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e il Regolamento per l'esercizio delle attività di stabilimento balneare approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17/2013 e ss.mm.ii.;

Viste l'Ordinanza dall'Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera di Porto Garibaldi n. 33/2017, di approvazione del Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Porto Garibaldi e l'Ordinanza n. 29/2017 della Capitaneria di Porto di Ravenna disciplinante i limiti della navigazione rispetto alla costa;

Preso atto dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 11/2025 emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Porto Garibaldi;

Visti gli artt. 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del R.D. n. 327/1942 "Codice della Navigazione" e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del D.P.R. n. 328/1952 "Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione", nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 107 rubricato "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

Visto lo Statuto Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22/2002 ss.mm.ii.;

Dato atto che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative vigenti in materia, delle Ordinanze balneari regionali e dell'Autorità marittima;



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

ORDINA

Ad integrazione dell'Ordinanza Balneare Regionale n. 1/2019 ss.mm.ii., di osservare i sottoelencati comportamenti:

ART. 1

Divieti di accesso in spiaggia durante le ore notturne

Nelle ore di chiusura notturna dello stabilimento balneare è vietato agli estranei permanere nelle aree in concessione dedicate all'ombreggio ed alle attrezzature di spiaggia.

E' vietato l'accesso in spiaggia dalle ore 01:00 alle ore 05:00 del mattino ad eccezione dei proprietari di porzioni di arenile dei titolari delle concessione e/o dei gestori delle attività balneari, dei loro dipendenti, dei soggetti in possesso di apposita autorizzazione, dei soggetti fruitori delle attività autorizzate oltre detto orario ed in occasione di manifestazioni realizzate direttamente o autorizzate/assentite dall'Amministrazione Comunale.

ART. 2

Zona di mare riservata alla balneazione

La zona di mare riservata alla balneazione è individuata per una distanza di 300 metri dalla battigia.

È vietato l'attraversamento a motore e/o a vela per una distanza di 500 metri dalla battigia, se non all'interno degli appositi corridoi di atterraggio. Sono inoltre vietati la sosta e l'ormeggio di qualsiasi imbarcazione o natante, come disposto dall'Ordinanza n. 29/2017 del Capo del Compartimento Marittimo di Ravenna.

ART. 3

Divieti di balneazione

Fatti salvi i divieti di cui all'art. 3 dell'Ordinanza Balneare Regionale n. 1/2019 ss.mm.ii., è vietata altresì la balneazione per motivi di pubblica sicurezza, in considerazione della natura dei fondali:

- in tutto il Canale Logonovo e alla foce - ambo i lati di Lido degli Estensi e Lido di Spina - per un raggio di metri 50 (cinquanta);
- nel canale navigabile sub marino di accesso al porto di Goro per il Lido di Volano;



- nei Lidi degli Scacchi, di Pomposa e delle Nazioni, oltre le barriere frangiflutti se posizionate entro i 300 metri dalla battigia.

ART. 4

Fascia di spiaggia destinata al libero transito

La fascia di spiaggia (battigia) destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, è determinata come segue:

- minimo metri 3 (tre) nelle zone dei Lidi di Volano, delle Nazioni, di Pomposa e degli Scacchi, in quanto aree soggette a fenomeni di forte erosione;
- minimo metri 5 (cinque) nelle restanti zone balneari.

Le misure di cui sopra debbono calcolarsi con riferimento al medio mare.

Locatori di imbarcazioni

Esclusivamente ai soggetti cui è stata acconsentita l'attività di locazione di imbarcazioni e natanti è consentito installare un gazebo aperto, in sostituzione degli ombrelloni utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di che trattasi, purché la sua dimensione non superi i 10 mq.

I soggetti autorizzati alla locazione di natanti ed i titolari di autorizzazioni di scuola vela e di surf devono provvedere a collocare i gazebo e le relative attrezzature in modo tale da preservare la fruibilità dell'accesso al mare, il libero transito sulla battigia e la visibilità da parte degli utenti, in particolar modo in corrispondenza delle pedane che conducono alla battigia.

L'esercizio di detta attività dovrà essere svolto in conformità ai disposti del regolamento sulla disciplina del diporto nautico nel testo vigente emesso dall'Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera di Porto Garibaldi e delle ordinanze sindacali emanate in materia.

Accesso degli animali

E' vietato condurre o far permanere sulla spiaggia qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o cineoperatori, fatto salvo quanto previsto all'art. 4 punto 1 lett. j) dell'Ordinanza



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

Balneare Regionale n. 1/2019 ss.mm.ii e quanto disciplinato con apposita Ordinanza comunale in materia di ospitalità di animali domestici in spiaggia nei tratti di arenile in concessione.

I concessionari hanno facoltà, nell'ambito dell'area in concessione e previa SCIA al Comune di Comacchio, di individuare aree opportunamente delimitate, attrezzate e riservate per l'ospitalità di animali domestici.

Per quanto attiene l'eventuale accesso ed utilizzo di alcuni tratti di spiaggia libera per la libera fruizione con animali domestici, si rimanda a specifica ordinanza comunale.

Un tratto di spiaggia libera adiacente al Canale Logonovo, da individuarsi, sul versante Lido degli Estensi, potrà essere destinato ad attività di prevenzione, controllo, scuola ed educazione cinofila da effettuarsi a mezzo di unità cinofile e ciò durante la vigente stagione balneare. Tali aree sono riservate esclusivamente alle Associazioni di Volontariato che ne facciano richiesta e successivamente autorizzate dal Comune di Comacchio, purché dimostrino una capacità operativa adeguata all'attività da realizzare e di essere in grado di cooperare con l'Ente Pubblico nell'assolvimento dei compiti di loro competenza. Tali Associazioni potranno accedervi con le proprie unità cinofile allo scopo di preparare tali unità al brevetto di salvataggio in mare e contestualmente fare opera di prevenzione e controllo in questi tratti di spiaggia molto pericolosi. L'area dovrà essere appositamente delimitata, esclusivamente nelle giornate autorizzate, con paletti di colore rosso uniti tra loro con una catena o cima di colore arancione, ed attrezzata con le indicazioni dell'orario di utilizzo. La pulizia dell'area sarà a carico dell'Associazione di Volontariato.

Sorvolare le spiagge

E' vietato sorvolare le spiagge e gli specchi acquei limitrofi con qualsiasi tipo di velivolo, compresi i droni.

ART. 5

Forme di segnalazione

BANDIERA GIALLA - Indicante misure di sicurezza in presenza di raffiche di vento. Tale condizione comporta le seguenti prescrizioni:

- Chiusura degli ombrelloni nel caso in cui questi ultimi non siano dotati dei dispositivi di ancoraggio previsti;



- Divieto di allontanarsi dalla battigia verso il mare con materassini, canotti, salvagenti e gonfiabili in genere;
- Divieto di noleggio di pedalò ed imbarcazioni a remi (piccoli natanti).

Svolgimento del servizio di salvataggio

Il servizio di soccorso e salvataggio, svolto sia in forma individuale che mediante piani collettivi di salvataggio, dovrà essere garantito nel periodo di attività balneare indicato all'articolo 1 comma 3 dell'Ordinanza Regionale n. 1/2019 nel testo vigente, ossia tutti i giorni feriali, festivi e prefestivi a partire dal terzo fine settimana (sabato e domenica) di maggio fino al terzo fine settimana (sabato e domenica) di settembre.

Il servizio deve essere garantito dalle ore 09.30 alle ore 18.30, senza sospensioni di attività. In caso di servizio collettivo di salvamento, è consentito che dalle 12.30 alle 14.30 il servizio sia assicurato a rotazione fra le postazioni contigue purché almeno in una postazione su due consecutive il servizio sia presente, al fine di consentire una pausa non superiore ad un'ora per il recupero psico-fisico degli addetti al salvamento.

L'eventuale assenza del Servizio di Salvataggio deve essere segnalata secondo quanto previsto dall'Ordinanza balneare di sicurezza vigente emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi.

Il corridoio di arenile fronte mare antistante le postazioni di salvataggio deve essere lasciato obbligatoriamente libero da ogni impedimento all'accesso al mare.

Svolgimento del servizio di salvataggio nelle piscine

Il salvamento per le piscine regolarmente posizionate all'interno delle aree concessionate è disciplinato dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1092/2005 e dal vigente Regolamento Comunale di Igiene Pubblica (*Il Titolare dello stabilimento balneare può assumere personalmente l'incarico di responsabile della piscina, addetto agli impianti tecnologici e assistente bagnanti. La presenza dell'assistente bagnante può non essere obbligatoria nelle strutture ricettive ad uso esclusivo degli ospiti e dei clienti della struttura stessa, purché in presenza delle seguenti condizioni:*

- *piscina con vasca inferiore a 100 mq e profondità non superiore a 140 cm;*
- *almeno due lati del bordo vasca libero da ostacoli;*



- vigilanza adeguata anche con idonei sistemi di controllo e/o di allarme da postazione presidiata; nel caso in cui la vigilanza non sia continuativa i frequentatori devono essere informati; negli orari di chiusura vanno adottati accorgimenti idonei ad impedire agli utenti l'accesso alla piscina."
- presenza di personale addetto ad interventi di pronto soccorso, debitamente formato secondo quanto prevede la normativa vigente, prontamente disponibile durante le ore di apertura della piscina. Nelle piscine rientranti nelle condizioni sopra riportate e che non hanno l'assistente bagnanti, le modalità organizzative della vigilanza e le procedure di intervento devono essere indicate nel piano di autocontrollo).

ART. 6

Disciplina del commercio e delle scuole di vela e di nuoto

Fatto salvo quanto prevedono le normative riguardanti la regolamentazione del Commercio e delle scuole di vela e di nuoto, in premessa richiamate, ed in particolare il regolamento sulla disciplina del diporto nautico nel testo vigente emesso dall'Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera di Porto Garibaldi, è posto l'obbligo al titolare di attività di scuola di nuoto, vela, ginnastica in acqua o similari di munirsi di polizza assicurativa R.C.T..

Disciplina dell'esercizio del kitesurf

Fatto salvo quanto previsto dal regolamento sulla disciplina del diporto nautico nel testo vigente emesso dall'Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera di Porto Garibaldi, le aree per l'esercizio dell'attività di kitesurf verranno individuate con apposita ordinanza integrativa nel caso in cui pervengano istanze di interesse da parte di associazioni, per l'esercizio di detta attività.

ART. 7

Disposizioni particolari per le aree in concessione per strutture o stabilimenti balneari

Ai sensi delle ordinanze regionali di cui in premessa, gli ombrelloni devono essere posizionati in modo che la distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra file garantisca una superficie minima ad ombrellone di mq. 12 (di norma la distanza minima da



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

garantire fra i paletti degli ombrelloni nella fila e fra le file è di circa 3,50 ml). In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio devono comunque essere garantite aree di distanziamento equivalenti in metri quadrati a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni.

Nei Lidi di Volano, degli Scacchi, di Pomposa, delle Nazioni e di Spina sud tra i Bagni numero 63 e 64, a causa del conclamato fenomeno erosivo potranno ridurre la superficie riservata all'ombreggio garantendo comunque un'area di distanziamento non inferiore a 10,00 mq fra i sistemi di ombreggio;

ART. 8

Disposizioni Generali

E' consentito l'accesso al personale del Comune di Comacchio - Settore LL.PP. e Settore VI (Protezione Civile) nonché al personale del Servizio Protezione Civile Regionale sino alla data del 30/05/2025 per l'esecuzione e il completamento di lavori necessari per la pubblica incolumità.

AVVERTE

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine 120 (centoventi) giorni.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

IL DIRIGENTE SETTORE IV-V
CAVALLINI DANIELE / InfoCamere
S.C.p.A.